

CONSERVATORIO DI MUSICA
“G.B. MARTINI” DI BOLOGNA

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 – Natura giuridica, finalità e istituzione</i>	3
<i>Art. 2 – Libertà di ricerca</i>	3
<i>Art. 3 – Libertà e finalità dell’insegnamento</i>	4
<i>Art. 4 – Perseguimento dei fini istituzionali</i>	4
<i>Art. 5 - Patrimonio di valore artistico e bibliotecario</i>	6
<i>Art. 6 – Didattica e diritto allo studio</i>	6
<i>Art. 7 – Insegnamento e ricerca</i>	7
<i>Art. 8 – Principi organizzativi e di amministrazione</i>	7
<i>Art. 9 - Libertà di associazione, di riunione ed uso degli spazi</i>	8
<i>Art. 10 – Attività di informazione</i>	8
<i>Art. 11 – Finanziamenti</i>	8

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO, POTERI E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

<i>Art. 12 –Organi</i>	8
<i>Art. 13 – Presidente</i>	9
<i>Art. 14 – Direttore</i>	9
<i>Art. 15 - Consiglio di Amministrazione</i>	10
<i>Art. 16 - Compiti del Consiglio di Amministrazione</i>	11
<i>Art. 17 - Consiglio Accademico</i>	12
<i>Art. 18 - Il Collegio dei Revisori</i>	13
<i>Art. 19 - Il Nucleo di Valutazione</i>	13
<i>Art. 20 - Il Collegio dei professori</i>	13
<i>Art. 21 - La Consulta degli Studenti</i>	14
<i>Art. 22 - Il Consiglio del Personale non Docente</i>	14
<i>Art. 23 – Commissione di disciplina</i>	15
<i>Art.24 – Direttore Amministrativo</i>	15
<i>Art. 25 – Organizzazione degli uffici</i>	16

TITOLO III
REGOLAMENTI

<i>Art. 26 – Regolamenti</i>	16
<i>Art. 27 – Regolamento generale del Conservatorio</i>	16
<i>Art. 28 - Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità</i>	17
<i>Art. 29 - Regolamento Didattico</i>	17
<i>Art. 30 – Regolamento elettorale</i>	17
<i>Art. 31 - Altri Regolamenti</i>	18

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 32 – Attività didattica nel periodo transitorio	18
Art. 33 – Statuto e Regolamenti	18
Art. 34 – Funzionamento degli organi	19
Art. 35 – Silenzio assenso	19
Art. 36 – Sedi decentrate e distaccate	20
Art. 37 – Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio	20
Art. 38 – Revisione dello Statuto	20
Art. 39 – Incarico ad interim di Direttore Amministrativo	20

CONSERVATORIO DI MUSICA
“G.B. MARTINI” DI BOLOGNA

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura giuridica, finalità e istituzione

- 1 Il Conservatorio statale di Musica “G.B. Martini”, con sede in Bologna, di seguito denominato Conservatorio, è istituto superiore di studi musicali, sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, nonché di definizione, costruzione ed aggiornamento delle specifiche figure professionali di grado superiore, nel settore artistico musicale. Tale settore è inteso nella sua articolazione culturalmente più ampia, fra modelli e valori della tradizione, prospettive e applicazioni dell’attualità, favorendo il costante adeguamento della propria offerta formativa e di ricerca in tutti gli ambiti della propria competenza didattica.
- 2 Il Conservatorio è istituzione di diritto pubblico di alta cultura cui l’art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi.
- 3 Il Conservatorio, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 508/99, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
- 4 Il Conservatorio ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio della cultura e della pratica della musica quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale degli studenti e dell’intera comunità, come meglio specificato nei successivi articoli 2, 3 e 4.
- 5 Per il raggiungimento dei fini statutari il Conservatorio si fonda sull’interazione tra l’area docente, amministrativa, discente nel rispetto dei diversi ambiti e delle diverse responsabilità funzionali, assicurando a quanti operano nel suo ambito pari opportunità per l’effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e ricerca.
- 6 L’istituto garantisce pari opportunità di accesso al personale e agli studenti sulla base dei principi della Costituzione.

Art. 2 – Libertà di ricerca

1. Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico e tecnologico per l’avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale. A tal fine esso favorisce la ricerca autonomamente proposta dai singoli professori e ne promuove lo svolgimento.
2. Il Conservatorio assicura ai singoli professori piena libertà e autonomia nell’organizzazione della ricerca. Esso garantisce l’accesso ai finanziamenti e l’utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.

- 3 Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca in campo artistico, musicale e scientifico.

Art. 3 – Libertà e finalità dell'insegnamento

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica.
2. La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici.
3. Il Conservatorio provvede a tutti livelli di alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali in ambito musicale, che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici nonché, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, ai corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99.
4. Il Conservatorio garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione.
5. In particolare il Conservatorio assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica, quest'ultima quale attività funzionale alla formazione e alla ricerca, favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.
6. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.
7. Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.
8. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica e al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti ed il regolare funzionamento delle attività.

Art. 4 – Perseguimento dei fini istituzionali

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, oltre a quanto disposto dagli articoli 2 e 3, il Conservatorio:
 - a. rilascia titolo di studio con valore legale, uniformandosi agli ordinamenti didattici nazionali. In particolare il Conservatorio rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. A tali titoli si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - b. ricerca, raccoglie, conserva e organizza i documenti musicali storici, di repertorio, contemporanei, di ricostruzione filologica, come dettagliato al successivo articolo 5;
 - c. promuove e cura direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale, elaborando anche materiale didattico a sostegno delle iniziative intraprese;
 - d. promuove ed organizza mostre, manifestazioni, seminari e convegni, cura ricerche;

- e. aderisce, collabora e stipula convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore dell'arte e dello spettacolo in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999.
- f. concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e del libero confronto, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale ed internazionale, attivandosi affinché tali produzioni abbiano libera diffusione e fruibilità sul territorio, autonomamente o in convenzione con enti pubblici e privati aventi finalità culturali e simili;
- g. cura, nel rispetto dei principi di cui alla lettera f), che i diritti di titolarità e con titolarità relativi alla proprietà intellettuale ed artistica si concilino con i principi di pubblicità della ricerca artistica che rispondono al carattere pubblico ed ai fini istituzionali. Il Conservatorio può attivare le procedure per il riconoscimento del diritto d'autore e operare ai fini dello sfruttamento economico delle produzioni in esso realizzate, destinando i proventi a borse di studio e di formazione alla ricerca ovvero ad altre finalità istituzionali;
- h. favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca. Può disporre atti negoziali e di adesione ad organismi associativi e consortili, può costituire e partecipare a società di capitale, a fondazioni a centri di servizio, che perseguano finalità affini, in Italia e all'estero, anche a titolo oneroso. Può stipulare accordi e contratti di ricerca e di servizio o produzione per conto terzi, garantendo gli strumenti di trasparenza e controllo e l'informazione sulle fasi decisionali, sugli iter realizzativi e sui risultati economici e culturali conseguiti;
- i. valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture, ed organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione;
- j. promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità;
- k. si propone di provvedere a strutture per la ospitalità di docenti e allievi, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli allievi;
- l. realizza progetti di interscambio culturale con istituzioni straniere comunitarie ed extracomunitarie, attivando le procedure necessarie per ottenere finanziamenti anche di istituzioni sovranazionali;
- m. garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi e il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni e attività;
- n. stipula convenzioni con istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999.
- o. adotta un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda trasferirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

- p. si conforma ai requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, nonché ai requisiti di idoneità delle sedi ed alle altre previsioni disciplinate con decreto di cui all'art. 2 comma 7 della legge 508/99.

Art. 5 - Patrimonio di valore artistico e bibliotecario

1. Il Conservatorio di Bologna assume la piena responsabilità della conservazione, della gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, discografico, dei supporti musicali e multimediali, costituito dalla propria biblioteca del Conservatorio, Biblioteca musicale G.B. Martini come definita dal d.p.r. n. 33/59, strumento strettamente correlato con l'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto, e, contestualmente, struttura di servizio per il territorio la comunità nazionale ed internazionale degli studiosi.
2. La biblioteca del Conservatorio, Biblioteca musicale G.B. Martini, provvede a conservare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio documentario e musicale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio stesso sia alla sua funzione di Biblioteca musicale. A tal fine potrà stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati italiani, stranieri e sovranazionali.
3. La biblioteca del Conservatorio, Biblioteca musicale G.B. Martini, opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei sistemi bibliotecari locali.
4. Al funzionamento della biblioteca sono preposti un Bibliotecario e un Consiglio di gestione.
5. Il Consiglio di gestione, sulla base della dotazione annua stabilita nel bilancio di previsione del Conservatorio, nonché di donazioni e lasciti o di risorse reperite presso terzi sulla base dei propri servizi:
 - a. redige e approva un piano preventivo di utilizzo delle risorse;
 - b. ne verifica periodicamente l'attuazione;
 - c. redige e approva entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione conclusiva, da allegare al rendiconto consuntivo del Conservatorio, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d. controlla periodicamente la qualità del servizio e propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi atti a migliorarlo.
6. Il Consiglio di gestione, entro e non oltre 30 giorni dal suo insediamento, redige il Regolamento della Biblioteca. In prima applicazione, fino all'approvazione del regolamento di cui al presente comma, approvazione che deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera a) del d.p.r. n. 132/03, il Consiglio di gestione, è presieduto dal Bibliotecario, ed è composto:
 1. dal Direttore o da un suo delegato;
 2. da uno a tre componenti, designati dal Consiglio Accademico;
 3. da uno studente, designato dalla Consulta degli Studenti.

Il Bibliotecario può proporre al Consiglio di gestione la cooptazione di un altro componente, scelto tra studiosi di riconosciuto valore, anche esterni al Conservatorio.

In sede di prima applicazione il Consiglio è insediato con decreto direttoriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 6 – Didattica e diritto allo studio

1. Il Conservatorio si propone di fornire un servizio culturale e sociale stabile offrendo agli studenti la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico e professionale, favorendo con la propria struttura organizzativa la realizzazione di programmi e iniziative

- culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; promuovendo conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi e ricerche.
2. Le attività didattiche sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.
 3. Il Conservatorio cura l'orientamento nella scelta dell'indirizzo degli studi ed organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
 4. Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.
 5. In particolare agli studenti del Conservatorio si applicano, ai sensi dell'art. 6 della legge 508/99, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
 6. Il Conservatorio assicura il funzionamento di centri di servizio al fine di integrare le attività didattiche mediante qualificati supporti, quali:
 - a) Servizi per il diritto allo studio;
 - b) Servizi per la mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti;
 - c) Servizi informatici, telematici e multimediali;
 - d) Servizi di stampa ed editoriali.
 7. Il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la costituzione di altri centri di servizio a carattere temporaneo, sulla base della disponibilità finanziarie e di personale che vengono individuate dal Consiglio di Amministrazione.
 8. I Centri di servizio possono essere costituiti in forma consorziata con altre istituzioni e soggetti pubblici e privati.
 9. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di servizio sono stabiliti e disciplinati da appositi regolamenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione di concerto con il Consiglio Accademico.

Art. 7 – Insegnamento e ricerca

1. Il Conservatorio prevalentemente svolge attività di insegnamento e perfezionamento musicale, che è compito qualificante di ogni docente .
2. L'insegnamento promuove la preparazione musicale tecnica e culturale dell'allievo e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
3. I docenti svolgono le normali funzioni relative alle attività di insegnamento di controllo e di coordinamento, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
4. Gli allievi scelgono e frequentano i corsi che intendono seguire partecipando alle lezioni e alle altre attività previste dalle strutture didattiche nel rispetto degli ordinamenti vigenti.
5. La ricerca, oltre ad essere parte integrante dell'attività dei docenti, viene svolta liberamente nei diversi settori del sapere musicale.

Art. 8 - Principi organizzativi e di amministrazione

1. Il Conservatorio si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.

2. Il Conservatorio garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione.
3. Il Conservatorio può riconoscere alle proprie strutture, qualora previste, autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Questa può essere piena o parziale secondo le norme del Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Conservatorio assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità di cui la legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 9- Libertà di associazione, di riunione ed uso degli spazi.

1. Il Conservatorio favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite con finalità culturali, ricreative e di mutualità delle proprie componenti interne.
2. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel regolamento generale del Conservatorio o previste dalla normativa vigente.
3. L'uso degli spazi per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di soggetti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel regolamento generale, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'Istituzione.

Art. 10 – Attività di informazione

1. Il Conservatorio al fine di rendere partecipi gli allievi, docenti e il personale tecnico-amministrativo alla vita dell'istituto riconosce quali elementi essenziali per tali fini il diritto all'informazione ed il principio della trasparenza nella gestione.
2. Il Conservatorio pertanto provvede a rendere note le informazioni su tutte le attività e il suo funzionamento e garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e del Nucleo di Valutazione, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Art. 11 – Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite:
 - a. da trasferimenti sia da parte dello Stato sia da parte dell'Unione Europea;
 - b. da erogazioni di enti pubblici e privati;
 - c. da entrate proprie, quali:
 - i. contributi;
 - ii. atti di liberalità e donazioni;
 - iii. redditi conseguenti a prestazioni, corrispettivi di contratti e convenzioni;
 - iv. contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi per attività musicali e culturali;
 - v. redditi patrimoniali.
2. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base dei criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, garantendo le

condizioni di equilibrio di bilancio, in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO, POTERI E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 12 – Organi

1. Sono organi del Conservatorio:
 - a) il Presidente ;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Collegio dei professori;
 - h) la Consulta degli studenti;
 - i) il Consiglio del Personale non Docente;
 - j) la Commissione di Disciplina.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. I compensi spettanti agli organi di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) ed h) non possono superare i limiti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5.
2. Il Presidente è nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Consiglio Accademico effettua la designazione entro il termine di trenta giorni decorso il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
3. Il Presidente ha il potere di:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e fissare l'ordine del giorno;
 - b) emanare regolamenti interni del Conservatorio;
 - c) emanare i decreti e gli atti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 14 - Direttore

1. Il Direttore è eletto dal personale a cui le norme tempo per tempo vigenti attribuiscono l'elettorato attivo, tra i docenti, anche di altri conservatori, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità stabiliti con regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della

legge 508/99. Le procedure elettorali sono stabilite dal regolamento elettorale del Conservatorio.

2. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 1, l'elettorato passivo è riservato a docenti che abbiano maturato almeno 7 anni nel ruolo di appartenenza con riferimento, all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. In particolare per direzione si deve intendere: "la direzione di organizzazione complesse destinati alla produzione di servizi ed attività didattiche culturali in ambito musicale"; per attività professionale si deve intendere: "una qualificata attività professionale in ambito nazionale ed internazionale".
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli articoli 212, comma 2, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
4. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
5. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione. Egli ha la rappresentanza legale dell'ente in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
6. Il Direttore, inoltre:
 - a. Nella materia di propria competenza ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Accademico e sovrintende alle esecuzioni delle relative deliberazioni;
 - c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e di produzione artistica del Conservatorio impartendo direttive, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti interni;
 - d. può affidare ad altri professori di ruolo, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite;
 - e. per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni al Conservatorio sentito il parere del Consiglio Accademico previa delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della disponibilità di Bilancio;
 - f. è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, che si esercita, nelle forme indicate con Regolamento approvato dal Consiglio Accademico e nel rispetto della normativa vigente;
 - g. esercita ogni altra attribuzione demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.
7. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.
8. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
9. Il Direttore entro trenta giorni dalla sua nomina designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo sostituisce nell'esercizio vicario delle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifiche disposizioni regolamentari o legislative in caso di impedimento o di assenza.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Il Presidente ed il Direttore fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;

- b) uno studente maggiorenne designato dalla Consulta degli Studenti;
 - c) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
2. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
 3. Gli enti di cui al precedente comma avranno facoltà di designare i componenti integrativi del C.d.A. solo nel caso in cui l'impegno alla contribuzione, a favore del Conservatorio, sia di misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero e di durata non inferiore a tre esercizi. L'impegno degli enti sarà verificato dal Consiglio di Amministrazione.
 4. I Consiglieri di cui ai commi 1, lettera c) e comma 2, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 5. Il Direttore Amministrativo partecipa al Consiglio di Amministrazione con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo.
 6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno tre consiglieri.
 7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.
 8. Il Consiglio Accademico o il Direttore del Conservatorio, hanno diritto di ottenere con richiesta formulata almeno tre giorni prima della riunione, l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare.
 9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. definisce le modalità ed i programmi della gestione amministrativa e patrimoniale, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico;
 - b. promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico;
 - c. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - d. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 17 comma 10, lettera a) ed in conformità alle priorità in esso stabilite, la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - e. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - f. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica;
 - g. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;

- h. determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti,
- i. determina su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
- j. delibera sui provvedimenti da cui derivano entrate e oneri per il bilancio;
- k. delibera in merito all'accettazione di donazioni e legati;
- l. determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi per assicurare i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta;
- m. svolge tutte le funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- n. determina, nei limiti stabiliti dal d.p.r. 132/2003 di cui all'art. 4 comma 3, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari cui al comma 1 dell'art. 4 del medesimo decreto.

Art. 17 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r 132/2003, è composto da 13 membri, tra cui oltre al Direttore che lo presiede, dieci docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente e due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) 10 docenti di ruolo, con almeno 5 anni di servizio nei Conservatori, eletti dal corpo docente. Il docente che intende candidarsi dovrà produrre al Collegio dei professori il proprio curriculum. I componenti del Consiglio Accademico sono eletti dal Corpo Docente con almeno un rappresentante per ciascuna area o gruppo di materie;
 - c) due studenti eletti dalla Consulta degli studenti.
3. Il regolamento elettorale del Conservatorio individua criteri e modalità di svolgimento delle elezioni e criteri relativi all'elettorato attivo e passivo del corpo docente a norma dell'art. 30.
4. La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.
5. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 6.
6. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati una sola volta.
7. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.
8. Tre o più membri del Consiglio Accademico, dieci o più docenti, il Presidente, hanno diritto di ottenere con richiesta formulata almeno tre giorni prima della riunione, l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare.
9. Non è consentito, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Consiglio Accademico:
 - a. determina il piano di indirizzo, definendo le priorità e programma le attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b. assicura il monitoraggio, il controllo ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

- c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, proponendo la relativa ripartizione dei fondi al Consiglio di Amministrazione ed elencando le priorità ad essi relative;
 - d. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti; in sede di prima applicazione il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione; qualora la delibera di approvazione del regolamento didattico ovvero del regolamento degli studenti non tenga conto del parere espresso della Consulta degli studenti, il Consiglio di Amministrazione né darà espressa motivazione;
 - e. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge;
 - f. nomina due rappresentanti della Commissione di Disciplina;
- esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 19 - Il Nucleo di Valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20 - Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutto il personale in servizio presso il Conservatorio a cui la legge attribuisce il diritto di partecipare.
2. Il Collegio dei professori viene convocato dal Direttore per sua iniziativa ovvero su proposta di almeno un terzo dei componenti del collegio. Si riunisce con periodicità stabilita con regolamento interno e, in casi di urgenza, su proposta del Direttore.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell'istituzione designato dal collegio.
4. Il Collegio dei professori svolge funzioni propedeutiche, di impulso e proposta alle attività del Consiglio Accademico, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a. formula proposte al Consiglio Accademico in merito all'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica e di aggiornamento del personale docente;
 - b. esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente;
 - c. propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa, all'aggiornamento del personale docente, all'attività di produzione artistica del Conservatorio.

Art. 21 - La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da un numero di studenti compatibile con le previsioni di cui all'articolo 12 comma 1 del d.p.r. 132/2003, in funzione del numero di studenti iscritti al Conservatorio.
2. Fanno altresì parte della consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. La Consulta:
 - a. elegge lo studente componente del Consiglio di Amministrazione, fra i propri membri ;
 - b. esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti;
 - c. può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
 - d. nomina i due rappresentanti della Commissione di Disciplina.
4. In sede di prima applicazione del presente Statuto il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti compatibile con le previsioni dimensionali stabilite dal Decreto.
5. Il regolamento elettorale del Conservatorio individua criteri e modalità di svolgimento delle elezioni e criteri relativi all'elettorato attivo e passivo a norma dell'art. 30.
6. La Consulta entro un mese dal suo insediamento redige un regolamento di funzionamento interno, che viene portato al parere del Consiglio Accademico e corredato di tale parere, alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Qualora il regolamento non venga formulato entro il termine sopra indicato, il Consiglio Accademico provvede a tale formulazione, ne acquisisce il parere dell'Assemblea generale degli studenti e, successivamente, lo porta alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. L'elettorato passivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
8. L'elettorato attivo compete agli studenti maggiori di 14 anni.
9. All'assemblea generale dell'istituto partecipano tutti gli studenti iscritti.

Art. 22 - Il Consiglio del personale non docente

1. Il Consiglio del Personale non docente è formato da:
 - a. Il Direttore Amministrativo, che lo presiede;
 - b. Un impiegato appartenente all'area direttiva.
 - c. Sono membri elettivi: un rappresentante del personale tecnico amministrativo e due rappresentanti del personale ausiliario eletti dall'assemblea generale del personale non docente.
2. È un organo di rappresentanza con funzioni di carattere propositivo, consultivo e organizzativo del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Esprime parere obbligatorio per l'organico del personale non docente.
4. Il Direttore Amministrativo convoca l'assemblea del personale non docente ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera d).
5. L'assemblea del personale non docente elegge un assistente amministrativo e due collaboratori scolastici nel Consiglio del Personale non Docente.
6. Il Consiglio del Personale non Docente nomina due rappresentanti del personale non docente nella Commissione di Disciplina del Personale non Docente.

Art. 23 – Commissione di Disciplina

1. La Commissione di Disciplina ha compiti di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari di cui è titolare il Direttore nei confronti del personale docente e degli studenti .
2. Per i procedimenti a carico dei docenti, la commissione è composta dal Direttore, che la presiede, e integrata da due docenti designati dal Consiglio Accademico.
3. Nel caso di procedimenti nei confronti di uno studente la Commissione suddetta viene integrata da due studenti designati dalla Consulta degli studenti
4. Per procedimenti a carico di un componente del personale non docente, la Commissione è formata dal Direttore Amministrativo, che la presiede, e da due rappresentanti del personale non docente designati dal Consiglio del personale non docente.
5. I risultati dell'istruttoria sono la condizione dell'avvio del procedimento disciplinare salvo casi di particolare urgenza e gravità che richiedano immediati interventi cautelativi;
6. le erogazioni di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti resta disciplinata dalle norme del CCNL.

Art. 24 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione, sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e svolge un'attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e previa consultazione dell'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
3. Competono al Direttore Amministrativo:

- a. la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai regolamenti del Conservatorio, dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - b. la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale, delle relative variazioni e del rendiconto consuntivo;
 - c. il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
 - d. la convocazione, almeno una volta l'anno, dell'assemblea generale del personale non docente;
 - e. l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. In caso di cessazione di servizio le funzioni del Direttore Amministrativo sono esercitate, fino alla nomina del successivo, dal funzionario di grado più elevato.

Art. 25 – Organizzazione degli Uffici

1. Per l'espletamento dei propri fini il Conservatorio articola gli uffici a supporto all'attività istituzionale, uffici cui sono attribuiti i compiti di segreteria, nonché la gestione contabile ed amministrativa
2. Il responsabile del funzionamento degli uffici è il Direttore Amministrativo.
3. Il Conservatorio perseguirà l'adeguamento e l'aggiornamento degli uffici in relazione al mutare dei compiti e delle funzioni ad essi affidate.
4. L'organizzazione degli uffici è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO III REGOLAMENTI

Art. 26 – Regolamenti

1. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico, salvo quanto disposto per i regolamenti di cui agli articoli 27, 29 e 31.
2. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
3. Le eventuali modifiche saranno deliberate con le medesime procedure.

Art. 27 - Regolamento Generale del Conservatorio

1. Il Regolamento Generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al regolamento didattico e al regolamento di organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile dell'istituto, di cui al successivo articolo 28, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio.

2. Il Regolamento Generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, il Consiglio del Personale non Docente e la Consulta degli Studenti.

Art. 28 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità viene emanato dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico e del Consiglio del personale non Docente. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio.
3. Disciplina altresì le procedure contrattuali, i criteri di amministrazione del Patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione .
4. Nella definizione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il Conservatorio si uniforma ai principi stabiliti dal regolamento e dal presente Statuto.
5. Per l'approvazione del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 comma 3 del d.p.r. 132/03.

Art. 29 - Regolamento Didattico

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99.
2. Disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.
3. L'ordinamento didattico degli studi si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche delle realtà del territorio ed all'evoluzione del proprio patrimonio culturale ed artistico.
4. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di approfondimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.
5. Il Regolamento viene emanato dal Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei professori e della Consulta degli studenti
6. L'approvazione del Regolamento didattico è disposta dall'art. 14 comma 3 del d.p.r. n. 132/03, esso è trasmesso per l'esercizio delle funzioni di controllo al MIUR secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del d.p.r. 132/03.

Art. 30 - Regolamento elettorale

1. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità e le procedure per l'elezione degli organi del Conservatorio per i quali sia prevista l'elezione dei componenti.
2. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste nel presente Statuto e nel Regolamento generale del Conservatorio, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

3. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
4. Le elezioni per il Direttore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma nella stessa data; esse sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati.
5. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Consiglio Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, sono indette di norma in un'unica tornata dal Direttore, sentita la Consulta degli studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dando adeguata comunicazione agli interessati. L'entrata in carica degli studenti eletti avviene in corso d'anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.
6. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo centrali del Conservatorio l'elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale del Conservatorio.

Art. 31 - Altri Regolamenti

1. Sono previsti :
 - a. Il Regolamento di organizzazione degli uffici, che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo sentita la Consulta del Personale non Docente, e sentito il parere del Consiglio Accademico in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, let a) del d.p.r. 132/03, esso sarà soggetto ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.p.r. 132/03.
 - b. Il Regolamento di procedimento amministrativo.
 - c. Il Regolamento del Tutorato. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990 esso è emanato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, e costituisce appendice al Regolamento Didattico.
 - d. Il Regolamento degli Studenti. Esso è emanato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti.
 - e. Il Regolamento della Biblioteca, redatto dal Consiglio di Gestione della Biblioteca a norma dell'art. 5 comma 6, è emanato con decreto del Presidente previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
2. Tali regolamenti saranno adottati, salvo quanto previsto, sulla base delle norme del regolamento generale.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 32 – Attività nel periodo transitorio

1. Fino all'entrata in vigore delle specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio ha facoltà di attivare corsi di formazione musicale, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

2. Il presente Statuto entrerà in vigore il primo novembre successivo all'approvazione dello Statuto stesso da parte dell'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 14 comma 3 d.p.r. 132/2003;
3. Fino all'entrata in vigore del presente statuto il funzionamento del Conservatorio sarà assicurato dagli organi attualmente in essere, ciascuno con le proprie attribuzioni.

Art. 33 - Statuto e Regolamenti

1. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrato con due rappresentanti degli Studenti, sentito il Collegio dei Professori;
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.
3. In sede di prima applicazione il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/99.
4. In sede di prima applicazione il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito all'art. 14 comma 2 lettera c. del d.p.r. 132/2003
5. In sede di prima applicazione dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica, integrato da due rappresentanti degli studenti, adotta il Regolamento Elettorale.

Art. 34 - Funzionamento degli organi

1. L'inizio ed il termine dell'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, sono stabiliti dal Regolamento Generale.
2. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificatamente indicata nello statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale, rinnovabile.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico o nel Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo. Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore. L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.
4. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli aventi diritto.
5. Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La norma non si applica alle rappresentanze degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto che pertanto rimangono esclusi dalla decadenza.

Art. 35 – Silenzio - assenso

1. Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.
2. Nei casi previsti dagli articoli 16 comma 1 lettera h); 27 commi 2; 31 comma 1 lettere c) e d); la richiesta di parere deve essere reiterata a norma del comma 1.

Art. 36 – Sedi decentrate e distaccate

1. Il Conservatorio ha facoltà di istituire sedi e sezioni distaccate e corsi in sedi secondo le modalità definite con regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 ed in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 37 - Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio

1. Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
2. Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definiti da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate.

Art. 38 - Revisioni dello Statuto del Conservatorio

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal C.d.A., avuto il parere favorevole del Consiglio Accademico e sentito il Collegio dei Professori, il Consiglio del Personale non Docente e della Consulta degli Studenti, è soggetto ad approvazione e controllo ministeriale secondo la previsione dell'art. 14, comma 3 del d.p.r. 132/03.
2. Gli organi del Conservatorio, ciascuno in relazione alle proprie competenze, proporranno al Consiglio di Amministrazione tutte le necessarie ed opportune modifiche al presente Statuto in relazione ad eventuali modificazioni dello status del personale del Conservatorio stesso in conseguenza di provvedimenti normativi e ciò al fine di garantire il massimo di effettiva partecipazione a tutti gli operatori in esso impegnati.

Art. 39 – Incarico ad interim di Direttore Amministrativo

1. Fino alla nomina del Direttore Amministrativo, che verrà designato dal nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 13, comma 3 del d.p.r. 132/2003, viene confermato l'attuale Direttore Amministrativo e/o in caso di sua assenza il funzionario di grado più elevato.